




INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



GRUPPO TECNICO INTERREGIONALE
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

**ORDINE
INGEGNERI
BOLOGNA**
OIBO

Intervento tecnico Consiglio Nazionale Ingegneri : La norma su cantieri temporanei o mobili modificata a seguito delle novità legislative

Ing. Andrea Galli



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI





Legge 215/21

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252) , coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».



Legge 215/21

Le modifiche:

*Le modifiche essenziali, inerenti il Titolo IV:
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero*

Novità sul Preposto

Novità sulla formazione

Le notifiche preliminari



L. 215/21

il Preposto: chi è?

*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando** un funzionale potere di iniziativa*



il Preposto

Perché costui

- *verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- *richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- *informa tempestivamente che i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*



il Preposto

Deve:

- *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*



il Preposto

Con la Legge 215/21

• **sovrintende e vigila** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale**, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

Cit. "in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti"



il Preposto

Con la Legge 215/21

- *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata **durante la vigilanza**, se necessario, **interrompere** temporaneamente l'attività e, comunque, **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*



il Preposto

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai ruoli di Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.



il Preposto

tra il dire ed il fare...

Il Datore di Lavoro solo il 22/12/2021 con la L. 215/2021 con l'entrata in vigore della legge ha l'obbligo di

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dal DLgs 81.



il Preposto

apre un nuovo scenario...

*Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di **appalto o subappalto**, i datori di lavoro **appaltatori o subappaltatori DEVONO** indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;*



L. 215/21

Misure per il contrasto del lavoro nero

Modifica all'art. 14

...Nel caso in cui si riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, l'INL emette un provvedimento di sospensione...



Contrasto del Lavoro nero

Lavoratori Autonomi occasionali

i lavoratori autonomi occasionali all'avvio dell'attività sono oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente comunicazione telematica



Contrasto del Lavoro nero

Lavoratori Autonomi occasionali – la comunicazione

<https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

Pec ad es. ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it in cui

1. i dati del committente e del prestatore;
2. il luogo della prestazione;
3. sintetica descrizione dell'attività;
4. data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Nel caso in cui l'opera o il servizio non sia compiuto entro l'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
5. l'ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell'incarico.



Contrasto del Lavoro nero

Lavoratori Autonomi occasionali – la fattispecie

1. Mancanza di continuità e abitualità della prestazione;

2. Mancanza di coordinamento della prestazione;

Ai fini fiscali l'attività è annoverata tra i redditi diversi da assoggettarsi a ritenuta a titolo di acconto del 20%.

In linea generale non è previsto alcun limite al compenso, al superamento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.

Al lavoratore occasionale si applicano tutte le tutele previste dal decreto legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Agli stessi non si applica la normativa assistenziale Inail prevista dal dpr 1124/65.



Contrasto del Lavoro nero

Lavoratori Autonomi occasionali – la fattispecie

Restano quindi escluse dall'obbligo:

- 1. le collaborazioni coordinate e continuative, già soggette a Unilav;*
- 2. i rapporti instaurati mediante ex voucher già soggetti a precise comunicazioni operative (non ammessi in edilizia);*
- 3. le professioni intellettuali, in quanto oggetto dell'apposita disciplina contenuta nell'art. 2229 del Codice civile ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;*



L. 215/21

Formazione

I Datori di lavoro ed i Dirigenti devono adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;



Formazione

"L'Accordone"

*Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire...
omissis*



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

esclusione da procedura d'appalto

...è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva avere ricevuto provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

Il RUP ed il CSE

Art. 114

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

La ritrovata Autonomia

Art. 114

*Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il **direttore dei lavori**, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, **svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**. Se il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice. In tal caso il **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita' per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia**.*



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

I Costi della Sicurezza

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

I Costi della Sicurezza

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

Regime di appalto-subappalto

Art. 119

Il subappaltatore deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto*
- riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale*
- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale*



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

Regime di appalto-subappalto

Art. 119

L'affidatario:

- deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza ribasso;*
- è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.*



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

Regime di appalto-subappalto

Art. 119

I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



D.Lgs. 36/23 (codice appalti)

Regime di appalto-subappalto

Art. 119

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.



dl 48/23 – L. 85/2023

*Misure urgenti per l'inclusione sociale e
l'accesso al mondo del lavoro*

*Interventi urgenti in materia di rafforzamento
delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela
contro gli infortuni, nonché di aggiornamento
del sistema di controlli ispettivi*



L. 85/2023

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro

ricordiamo

Con ASR sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specificabile abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione

(ASR 22 febbraio 2012)



L. 85/2023

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro

ricordiamo

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

(art. 73 c.4)



L. 85/2023

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

SI RISERVA LA PROPRIETA' DELLE PRESENTI DISPENSE
LA RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE DOVRA' ESSERE
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAL PROPRIETARIO

CIVICO 8.TECH

**Dott. Ing. Andrea
Galli**

Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

GRUPPO TECNICO INTERREGIONALE
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

ORDINE
INGEGNERI
BOLOGNA
OIBO

Dispense a cura del
Dott. Ing. ANDREA GALLI
e-mail: a.galli@civico8.tech

